

Al Sindaco del Comune
di DIANO MARINA

TRIBUTI LOCALI – IMU / TARI
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE (art. 59 Reg. Entrate)

Il sottoscritto contribuente quale PERSONA FISICA / Amministratore di Persona Giuridica

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Prov. _____ il _____
C.F. _____
Residente nel Comune di _____
Via _____ n° civ _____
Tel./cel. _____ PEC / MAIL _____ @ _____

Per conto della sotto indicata PERSONA GIURIDICA:

Ragione sociale _____ C.F. _____
Sede legale in via _____ città _____ CAP _____ Prov _____
Domiciliazione presso _____ via _____ n° _____
Città _____ CAP _____ Prov _____

**A CONOSCENZA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE (ART. 59 Reg. Entrate)
CHIEDE**

di poter rateizzare la propria posizione debitoria relativa alla **€ IMU €TARI** con periodicità **MENSILE**

Avviso di pagamento N° _____ relativo all'anno _____ Importo totale €. _____ in n° _____ rate
scadenti la prima in data _____ e l'ultima in data _____

Come da tabella sottostante

Importo minimo €	Importo massimo €	N° rate
100,01	500	4
500,01	3.000,00	5/12
3.000,01	6.000,00	13/24
6.000,01	20.000,00	25/36
20.000,00	_____	37/72

SI IMPEGNA

Una volta ricevuta dall'ufficio l'assenso e gli importi delle varie rate, ad effettuare i versamenti nei tempi sopra indicati, consapevole del fatto che qualora le scadenze non fossero rispettate, sarà perso il beneficio della rateizzazione e si potrà procedere alla riscossione coattiva in unica soluzione dell'importo ancora dovuto con le maggiorazioni di legge.

Data: _____

Firma: _____

ESTRATTO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 59

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica e motivata domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento;

2. La dilazione di cui al comma precedente, viene concessa nel rispetto delle seguenti regole:

a) articolazione delle rate, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata:

- da 100,01 e fino a 500,00 euro fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da 3.000,01 euro fino a 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da 6.000,01 euro fino a 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00 euro da trentasette fino a 72 rate mensili

b) L'importo complessivo deve essere calcolato sulla base del totale degli importi di cui al comma 1 alla data della richiesta della rateizzazione;

c) L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari;

d) Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento (rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese") con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;

e) L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

3. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a euro 15.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza tre mesi dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

4. La concessione della rateazione ed il numero delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare come indicato al comma 2, in relazione alle condizioni economiche del richiedente. È possibile altresì accedere alla rateizzazione in caso di importi inferiori, o di necessità di ulteriore dilazione in situazioni debitamente motivate tramite richiesta diretta alla Giunta Municipale che autorizzi il Funzionario alla concessione della rateizzazione in forma ulteriormente agevolata.

5. Entro i termini previsti dall'art.1 comma 163 della Legge 296/2006, le rate non ancora scadute verranno iscritte a ruolo coattivo notificando la cartella al contribuente tramite il soggetto titolato alla riscossione coattiva. Si provvederà alla sospensione dell'esecutività del titolo se le rate già concesse continueranno ad essere regolarmente pagate. In caso contrario, in presenza di un rischio per la riscossione si potrà revocare la sospensione dell'esecutività del titolo e procedere alla riscossione coattiva in unica soluzione dell'importo residuo.

6. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera a) del comma 2 (anche aumento del numero delle rate); in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza dal beneficio.

7. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

Sull'importo dilazionato maturano gli interessi giornalieri nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

9. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento nei termini di due rate, anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione oppure il Comune è autorizzato ad escutere, nei casi in cui è stata prestata, la garanzia per l'intero debito residuo